

Legge regionale 06 novembre 2020 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico.

Art. 15

(Miglioramento e risanamento ambientale)

1. In base a quanto stabilito dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano paesaggistico regionale, gli obiettivi minimi da conseguire mediante la realizzazione di interventi di conservazione, di miglioramento e di risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 ter, lettera i), del decreto legislativo 79/1999, sono riferiti in particolare ai seguenti aspetti:

- a)** la continuità fluviale;
- b)** le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina di settore;
- c)** la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche e fisiche degli alvei, delle sponde e delle zone ripariali, comprese le modifiche delle dinamiche di sedimentazione e di erosione dei corsi d'acqua a monte e a valle delle opere di derivazione;
- d)** la tutela dell'ecosistema, della natura e della biodiversità, con particolare riferimento alla fauna ittica e agli ambienti acquatici;
- e)** la ricostituzione del trasporto solido a valle delle opere di sbarramento.